

# Statuti dell'associazione Swisscubing

*Questo non è il testo originale ma una traduzione. Se c'è un dubbio, la versione originale deve essere consultata.*

## 1) Nome e sede

- a) Con la denominazione di "Swisscubing" è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto. L'associazione è apartitica e aconfessionale.
- b) La sede dell'associazione coincide con il luogo di residenza dell'attuale presidente.

## 2) Scopo


- a) L'associazione ha per scopo la promozione dello "Speedcubing" in Svizzera e in Principato del Liechtenstein. Attraverso l'organizzazione di competizioni e altre attività l'associazione vuole rendere più popolare lo speedcubing in Svizzera.
- b) Swisscubing funge da coordinatore nell'organizzazione delle competizioni svizzere e del Liechtenstein per:
  - semplificare la ricerca delle sale
  - facilitare la ricerca di sponsor
  - centralizzare il materiale
  - migliorare la struttura delle competizioni.

## 3) Mezzi finanziari

- a) I fondi dell'associazione sono costituiti da donazioni o lasciti, da proventi delle attività associative e, se del caso, da sovvenzioni da parte di enti pubblici.

## 4) Membri

- a) Tutte le persone che sostengono gli scopi dell'associazione possono diventare membri.
- b) Essere membro è gratuito.
- c) Le adesioni sono da indirizzare al comitato, che decide l'accettazione.
- d) L'adesione scade per uscita, esclusione, scioglimento dell'associazione o morte.
- e) Il giorno dell'Assemblea Generale non possono essere accettati nuovi membri.




## 5) Uscita e esclusione

- a) L'uscita dall'associazione è sempre possibile.
- b) Un'uscita va annunciata almeno due settimane prima della fine dell'anno civile al comitato.
- c) Il comitato può sempre escludere un membro dall'associazione.
- d) Un membro escluso può presentare ricorso davanti all'Assemblea generale.


## 6) Organi

- a) Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea generale
  - Comitato



## 7) Assemblea generale

- a) L'assemblea generale è l'organo supremo, composto da tutti i membri dell'associazione.
- b) L'assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo quarto di ogni anno.
- c) I membri dell'associazione verranno invitati all'assemblea generale con almeno due settimane di anticipo.
- d) Il Comitato è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 5 giorni prima.
- e) L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione alla presentazione di motivi specifici.
- f) Un'assemblea generale straordinaria deve aver luogo al massimo 6 settimane dopo la domanda.
- g) L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:
  - approvazione del verbale dell'assemblea generale precedente
  - elezione del comitato
  - adozione e modifica dello statuto
  - approvazione dei conti
  - discussione dei ricorsi alle esclusioni
  - altre discussioni
  - scioglimento dell'associazione.
- h) I cambiamenti devono essere accettati dal  $\frac{2}{3}$  dei membri.
- i) Ogni membro presente ha diritto di voto.
- j) Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del comitato è decisivo.
- k) In caso di parità nell'elezione degli ufficiali dopo due votazioni, il voto del presidente in carica conta doppio.



## 8) Comitato

- a) Il comitato è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 persone fisiche.
- b) Il comitato è nominato dall'Assemblea generale. Per essere eletti, è necessario più del 50 per cento dei voti dei membri presenti.
- c) La durata della carica è pari ad un anno civile, la rielezione è possibile.
- d) Le cariche del comitato sono decise dall'Assemblea Generale
- e) Il comitato rappresenta l'associazione verso terzi, dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
- f) Il comitato è responsabile della contabilità dell'associazione.
- g) I membri del comitato non possono percepire onorari.
- h) E' possibile ritirarsi dal comitato in qualunque momento
- i) Nel caso di ritiro di un membro, il comitato è autorizzato a nominare un membro temporaneo che svolgerà il suo lavoro fino alla successiva Assemblea Generale.
- j) Il candidato non deve essere membro di Swisscubing per candidarsi al Comitato. In caso di elezione, la persona interessata viene automaticamente accettata come membro di Swisscubing il giorno successivo all'Assemblea generale.

## 9) Responsabilità patrimoniale


- a) Per le obbligazioni e i debiti dell'Associazione risponde in via esclusiva il patrimonio sociale. La responsabilità personale dei soci e dei membri del comitato è esclusa.

## 10) Finanze

- a) Le finanze dell'associazione sono gestite dal cassiere.
- b) L'associazione è vincolata dalla firma individuale di un membro di Comitato.

## 11) Scioglimento

- a) Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza semplice alla presenza di almeno la metà dei membri.
- b) Qualora almeno la metà dei membri non fosse presente all'Assemblea generale, entro un mese deve essere convocata una seconda Assemblea generale. A questa Assemblea generale lo scioglimento dell'associazione viene deciso con la maggioranza semplice dei membri presenti.
- c) Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi scelto dal comitato. Non è possibile la divisione del saldo tra i membri dell'associazione.



## 12) Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 15 febbraio 2025 dopo l'approvazione dall'Assemblea generale.